

STATUTO DELLA FONDAZIONE

INDICE

1	Nome e sede	2
2	Scopo	2
3	Patrimonio	2
4	Modello di previdenza della Fondazione	2
5	Organizzazione	3
6	Consiglio di fondazione	3
7	Commissione di previdenza	3
8	Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale	4
9	Regolamenti	4
10	Anno d'esercizio	4
11	Successione legale, scioglimento e liquidazione	4
12	Scioglimento dei collettivi di rischio (pools) e della cassa di previdenza	4
13	Modifica dell'Atto di fondazione	5
14	Nota linguistica	5

1 Nome e sede

1.1.

La Pax Holding (società cooperativa) (in seguito detta Fondatrice) costituisce con il nome di

Pax, Sammelstiftung Balance
Pax, Fondation collective Balance
Pax, Fondazione collettiva Balance

(in seguito detta Fondazione) una fondazione ai sensi degli articoli 80 segg. CC, dell'articolo 331 CO e dell'articolo 48 capoverso 2 LPP.

1.2

Il nome della Fondazione può essere tradotto in altre lingue.

1.3

La Fondazione ha sede a Basilea. Il Consiglio di fondazione può trasferire la sede in un altro luogo della Svizzera previo consenso dell'autorità di vigilanza.

2 Scopo

2.1

In qualità di istituto di previdenza registrato, la Fondazione ha per scopo l'attuazione della previdenza personale nell'ambito della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e delle sue disposizioni applicative per i dipendenti dei datori di lavoro ad essa affiliati e per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e invalidità. Al di là delle prescrizioni minime legali, la Fondazione può offrire una previdenza più estesa, come anche una previdenza nell'ambito puramente sovraobbligatorio. Questo comprende il sostegno in particolari situazioni di grave necessità come malattia, infortunio, decesso, invalidità e disoccupazione.

2.2

Per raggiungere il suo scopo la Fondazione stipula contratti d'assicurazione. La Fondazione può subentrare in contratti già in corso, nei quali deve essere contraente e beneficiaria.

2.3

I datori di lavoro aderiscono alla Fondazione con un contratto di affiliazione. La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ciascun affiliato.

3 Patrimonio

3.1

La Fondatrice dota la Fondazione di un capitale iniziale di CHF 350'000.00.

3.2

Il patrimonio della Fondazione è alimentato mediante i contributi regolamentari e i versamenti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti, elargizioni volontarie della Fondatrice e di terzi nonché mediante le prestazioni e le eccedenze derivanti dai contratti assicurativi e mediante i rendimenti degli investimenti patrimoniali della Fondazione.

3.3

Tranne che per gli scopi della previdenza, dal patrimonio della Fondazione non possono essere erogate prestazioni alle quali è tenuto per legge il datore di lavoro affiliato oppure che questi versa abitualmente come compenso per servizi prestati (ad es. indennità di carovita, assegni familiari e per i figli, gratifiche ecc.).

3.4

Il patrimonio della Fondazione deve essere investito e amministrato in base a principi riconosciuti, nel rispetto delle prescrizioni per gli investimenti contenute nelle leggi federali.

3.5

I contributi dei datori di lavoro possono essere erogati dai fondi della Fondazione, se il datore di lavoro ha precedentemente accantonato a tale scopo riserve di contributi, se queste sono iscritte separatamente nella Fondazione e non è stata concordata una rinuncia alla loro utilizzazione.

3.6

Le riserve dei contributi e i fondi liberi iscritti in una singola cassa di previdenza possono essere utilizzati solo a favore di questa stessa cassa di previdenza.

4 Modello di previdenza della Fondazione

4.1

Alla Fondazione possono aderire datori di lavoro provenienti da qualsiasi ambito, non strettamente collegati tra di loro dal punto di vista economico o finanziario. La Fondazione istituisce una cassa di previdenza per ogni datore di lavoro affiliato. Ciascuna cassa di previdenza comprende le persone assicurate attive e i beneficiari di rendite che sono assegnati a un datore di lavoro.

4.2

La Fondazione offre alle casse di previdenza affiliate un impiego ibrido dei modelli dell'assicurazione completa e dell'autonomia parziale per il processo di risparmio. A questo scopo, per ogni cassa di previdenza è possibile selezionare uno dei livelli di garanzia offerti dalla Fondazione. Questo livello di garanzia determina la quota del processo di risparmio attivo e passivo che si dovrà svolgere secondo il modello dell'assicurazione completa. La parte restante del processo di risparmio attivo e passivo

seguirà il modello dell'autonomia parziale. La Fondazione può anche proporre l'impiego esclusivo dell'uno o dell'altro modello.

4.3

La Fondazione raggruppa le casse di previdenza in collettivi di rischio (pool) secondo regole proprie, in base al livello di utilizzo dell'assicurazione completa e dell'autonomia parziale (livello di garanzia). Ciascun collettivo di rischio è contraddistinto da provvedimenti interni di solidarietà tra le casse di previdenza. Ciascun collettivo di rischio ha, quindi, un tasso di copertura uniforme nonché riserve attuariali e riserve di fluttuazione gestite in comune. Il patrimonio di tutte le casse di previdenza riunite in un collettivo di rischio viene investito in comune. Non esistono meccanismi di solidarietà tra i vari pool.

4.4

Possono esistere fondi liberi sia a livello di cassa di previdenza sia a livello di collettivo di rischio.

4.5

La Fondazione può offrire altri modelli di previdenza.

5 Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di fondazione
- le commissioni di previdenza
- l'ufficio di revisione
- il perito in materia di previdenza professionale

6 Consiglio di fondazione

6.1

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Ad esso spettano tutte le competenze che non sono attribuite o riservate a un altro organo a norma di legge, dall'Atto di fondazione o dai regolamenti della Fondazione. In ogni caso ad esso sono riservate le competenze che la legge attribuisce obbligatoriamente all'organo supremo di un istituto di previdenza.

Il Consiglio di fondazione è composto da almeno quattro membri che vengono designati per metà dai lavoratori e per metà dai datori di lavoro. I particolari dell'amministrazione paritetica sono stabiliti nel Regolamento d'organizzazione; il procedimento per la nomina dei membri del Consiglio di fondazione è definito nel Regolamento elettorale.

6.2

Il mandato dei membri del Consiglio di fondazione dura quattro anni. I consiglieri possono essere rieletti illimitatamente.

6.3

Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Dalla propria cerchia esso nomina un presidente e un vicepresidente. Gli incarichi si alternano tra i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro. La cadenza deve essere fissata nel Regolamento d'organizzazione.

6.4

Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione nei rapporti con l'esterno, nomina le persone che rappresentano legalmente la Fondazione e regola le modalità di firma. Il Consiglio di fondazione dirige la Fondazione secondo le prescrizioni di legge, le disposizioni dell'Atto di fondazione, i regolamenti e le istruzioni dell'autorità di vigilanza.

6.5

Le decisioni del Consiglio di fondazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese in linea di principio a maggioranza semplice dei voti presenti o rappresentati. In caso di parità di voti la mozione si considera respinta. L'astensione dal voto si considera voto contrario. Rimangono riservate le delibere sul cambiamento dell'assicuratore sulla vita collettiva, del comitato di gestione, dell'amministrazione patrimoniale, dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale. Queste decisioni devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti possibili nel Consiglio di fondazione. Si tiene un verbale della consultazione e delle delibere. Le decisioni possono essere prese anche per via circolare. Una decisione presa per via circolare presuppone che i consiglieri abbiano approvato la mozione per iscritto all'unanimità e che nessuno di loro abbia richiesto una discussione.

7 Commissione di previdenza

7.1

Per ogni cassa di previdenza viene nominata una commissione di previdenza composta per la metà dai rappresentanti dei datori di lavoro e per l'altra metà dai rappresentanti dei lavoratori.

7.2

La commissione di previdenza esercita i diritti e i doveri che le spettano a norma di legge e che le vengono attribuiti dai regolamenti della Fondazione.

7.3

I particolari dell'amministrazione paritetica sono stabiliti nel Regolamento d'organizzazione, il procedimento per la nomina dei membri è definito nel Regolamento elettorale.

8 Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale

8.1

Il Consiglio di fondazione nomina un ufficio di revisione e lo incarica di esercitare le funzioni e i doveri che gli spettano a norma di legge. L'ufficio di revisione redige annualmente un rapporto scritto sui risultati delle sue verifiche e lo sottopone all'attenzione del Consiglio di fondazione.

8.2

Il Consiglio di fondazione incarica un perito in materia di previdenza professionale di verificare periodicamente la Fondazione e di esercitare le funzioni e i doveri che gli spettano a norma di legge. Il perito formula raccomandazioni scritte rivolte all'attenzione del Consiglio di fondazione con la cadenza e nella misura stabilite dalla legge.

8.3

L'ufficio di revisione e il perito in materia di previdenza professionale devono soddisfare i requisiti imposti dalla legge.

8.4

L'ufficio di revisione e il perito in materia di previdenza professionale ricevono un mandato della durata di un anno; sono rieleggibili indefinitamente.

9 Regolamenti

9.1

Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari riguardanti, ad esempio, le prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione, l'investimento patrimoniale, il finanziamento, il controllo, i principi per gli accantonamenti e la formazione delle riserve e la liquidazione parziale. Nei regolamenti definisce i rapporti con i datori di lavoro, gli assicurati e i beneficiari delle prestazioni.

9.2

I regolamenti possono essere modificati o abrogati in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, a condizione che siano preservati i diritti acquisiti dei destinatari.

9.3

I regolamenti e le loro modifiche devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza.

10 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio si chiude sempre il 31 (trentuno) dicembre.

11 Successione legale, scioglimento e liquidazione

11.1

In caso di passaggio della Fondatrice a un successore legale o in caso di fusione della Fondatrice con un'altra entità giuridica, la Fondazione la segue se il Consiglio di fondazione non delibera altrimenti. I diritti e gli obblighi della Fondatrice nei confronti della Fondazione passano al successore legale.

11.2

In caso di scioglimento della Fondatrice o del suo successore legale la Fondazione viene mantenuta, se il Consiglio di fondazione non delibera altrimenti.

11.3

In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di fondazione decide, in accordo con l'autorità di vigilanza, l'impiego del patrimonio della Fondazione nell'ambito dello scopo della Fondazione. La liquidazione della Fondazione viene eseguita dall'ultimo Consiglio di fondazione, che rimane in carica fino al compimento della liquidazione.

12 Scioglimento dei collettivi di rischio (pools) e della cassa di previdenza

12.1

In caso di scioglimento di un pool, il Consiglio di fondazione provvede affinché siano conservati e garantiti i diritti dei destinatari, solitamente trasferendo i rapporti assicurativi esistenti e altri fondi eventualmente rimanenti, assegnati dal pool alle casse di previdenza, nonché il patrimonio residuo delle relative casse di previdenza ad altre istituzioni di previdenza professionale, dopo aver informato l'ufficio di revisione.

La liquidazione parziale e totale di un pool è disciplinata nel Regolamento per la liquidazione parziale.

12.2

In caso di scioglimento di una cassa di previdenza il Consiglio di fondazione provvede affinché siano conservati e garantiti i diritti dei destinatari, solitamente trasferendo i rapporti assicurativi esistenti e altri fondi eventualmente rimanenti della relativa cassa di previdenza ad altre istituzioni di previdenza professionale, dopo aver informato l'ufficio di revisione.

La liquidazione parziale e totale di una cassa di previdenza è disciplinata nel Regolamento per la liquidazione parziale.

12.3

È escluso un restituzione dei fondi della Fondazione alla Fondatrice o ai datori di lavoro affiliati o al successore legale. È escluso un impiego dei fondi diverso dagli scopi della previdenza professionale.

13 Modifica dell'Atto di fondazione

Nel rispetto dello scopo della Fondazione, il Consiglio di fondazione può chiedere la modifica dell'Atto di fondazione, a condizione che almeno due terzi dei consiglieri votino a favore della modifica proposta. La modifica avviene con riserva di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

14 Nota linguistica

Le definizioni contenute nel presente documento si riferiscono sia alle persone di sesso maschile che a quelle di sesso femminile.